

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

n. 39

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 13 al 18 luglio 2007)

INDICE

BALBONI: sul pagamento dei compensi spettanti ai giudici onorari aggregati e ai giudici di pace (4-00729) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i>)	Pag. 1407	su un episodio avvenuto durante la seduta del Consiglio comunale di Schio (Vicenza) dell'8 marzo 2007 (4-01503) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	Pag. 1421
BOCCIA Maria Luisa: su una vicenda occorsa ad un detenuto (4-02044) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i>)	1410	COSSIGA: sulla NATO (4-00943) (risp. CRAXI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1424
BOCCIA Maria Luisa ed altri: su una vicenda occorsa ad una detenuta (4-02043) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i>)	1413	DE POLI: sulla realizzazione di un contratto di quartiere a Padova (4-01094) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	1425
BOSONE: sul distacco della Polizia stradale nel comune di Stradella (Pavia) (4-01162) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	1416	DONATI: sulla realizzazione di un contratto di quartiere a Padova (4-01118) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	1426
BULGARELLI: su una vicenda occorsa ad un detenuto (4-01267) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i>)	1418	GRASSI ed altri: sulla morte di un imprenditore italiano a Cuba (4-01997) (risp. DI SANTO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1429
sull'identificazione di un gruppo di persone ad una seduta del Consiglio comunale di Schio (Vicenza) (4-01502) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	1420	LEONI: sui numerosi <i>autovelox</i> installati in una strada in provincia di Varese (4-01038) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	1432
		MARTONE: su una manifestazione dell'estrema destra ad Oristano durante il Giorno della Memoria (4-01280) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	1434

BALBONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

dal giugno 2006 è sospesa l'erogazione dei compensi mensili ai giudici onorari aggregati ed ai giudici di pace;

in seguito all'entrata in vigore del c.d. «decreto Bersani», che ha sospeso il servizio di anticipazione in precedenza affidato alle Poste, la competenza ad erogare i pagamenti spetta ora direttamente alla Corte d'appello nel cui distretto hanno sede i giudici interessati;

tuttavia, nonostante i mesi trascorsi, risulterebbe che molte Corti d'appello non abbiano ancora adempiuto, con grave disagio per gli interessati,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano assumere per garantire il corretto e tempestivo pagamento dei compensi spettanti ai giudici onorari e ai giudici di pace;

quali iniziative si intendano assumere per verificare eventuali mancanze disciplinari a carico del personale competente alla erogazione dei compensi.

(4-00729)

(18 ottobre 2006)

RISPOSTA. – Si comunica che l'articolo 21 del decreto-legge 223/06, convertito con modificazioni con la legge n. 248/06, ha introdotto nuove modalità di pagamento delle spese di giustizia secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato in luogo del sistema basato sulle anticipazioni da parte degli uffici postali.

Il sistema delle anticipazioni postali, per espressa previsione del legislatore, resta in essere solamente per le spese relative ad atti di notifica nei procedimenti penali e per gli atti di notifica e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'Erario.

Pertanto, con la nuova disciplina, tutte le spese di giustizia (ad eccezione di quelle attinenti alle attività di notifica) devono essere pagate tramite le Tesorerie Provinciali dello Stato attraverso i funzionari delegati, i quali provvedono ad emettere ordini di pagamento tratti sugli ordinativi di accreditamento ricevuti dall'Amministrazione centrale.

Per il pagamento delle spese di giustizia, inoltre, sono state emanate due note del Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – ed una circolare del Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi, con cui sono state impartite le istruzioni operative per consentire il pagamento della generalità

delle spese di giustizia (cap. 1360) ed il pagamento delle indennità spettanti ai magistrati onorari (cap. 1362).

È stato ritenuto, infatti, che fino all'adozione dei provvedimenti che consentiranno la razionalizzazione dei pagamenti, questi possono essere eseguiti attraverso i funzionari delegati, già esistenti in sede distrettuale o nazionale.

Tale previsione è stata inserita in quanto, in corso d'anno, per evidenti problematiche connesse alla mancanza dei tempi tecnici, non è stato possibile attuare modalità di pagamento diverse da quelle che erano state in precedenza adottate con l'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02 per eseguire la procedura di rimborso delle spese anticipate dagli uffici postali.

Infine, per il pagamento della generalità delle spese di giustizia, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia-Direzione Generale della Giustizia Civile con provvedimento del 17 novembre 2006, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2007, ha attribuito, per alcuni distretti giudiziari, la nomina di funzionario delegato ai dirigenti dei Tribunali e delle corrispondenti Procure della Repubblica a favore dei quali, a partire dall'esercizio finanziario 2007, sono state attribuite aperture di credito per provvedere ai pagamenti delle spese di giustizia secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.

Quanto alla risoluzione delle problematiche relative ai ritardi nel pagamento delle spese di giustizia, sono stati adottati ulteriori provvedimenti.

Il 12 febbraio 2007 è stata emanata una nota a firma congiunta del Direttore Generale della Giustizia Civile e del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità con la quale sono stati forniti i chiarimenti necessari per il corretto utilizzo dell'applicazione web GiudiciNet, diretta all'inserimento delle segnalazioni delle competenze economiche spettanti ai giudici di pace, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari e giudici onorari aggregati, per il successivo pagamento da parte delle Direzioni Provinciali del Tesoro. I dati anagrafici sono stati, quindi, raccolti e caricati a livello centrale e sono state attivate le relative partite stipendiali.

Ciascun ufficio giudiziario potrà, quindi, procedere al pagamento del trattamento economico spettante al personale della magistratura onoraria rispettando le specifiche indicazioni all'uopo prescritte. In particolare, poiché l'applicativo consente il pagamento delle indennità qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (vedi art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 115/02), si è provveduto a qualificare sempre come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi corrisposti ai giudici di pace.

Per quanto riguarda i compensi spettanti agli altri magistrati onorari (G.O.A., G.O.T. e V.P.O.) l'applicativo può essere utilizzato solo per i redditi assimilati.

Pertanto, per quanto riguarda i compensi qualificati come redditi di lavoro autonomo (perché relativi a prestazioni rese da soggetti che eserci-

tano un'arte o professione) occorre, invece, fare riferimento alle ordinarie procedure previste per la altre spese di giustizia imputabili al capitolo 1362.

In tal caso i pagamenti verranno imputati sugli ordini di accreditamento emessi in favore dei funzionari delegati presso le Corti d'Appello e le Procure Generali, i quali provvederanno a richiedere tempestivamente i fondi per il primo quadrimestre (i funzionari delegati nominati presso alcuni Tribunali e Procure della Repubblica gestiranno solo ordini di accreditamento emessi sul capitolo 1360).

L'applicativo, inoltre, non può essere utilizzato per quei magistrati onorari che hanno già un trattamento stipendiale amministrato dalle Direzioni Provinciali dei servizi vari del tesoro e gestito con il sistema SPT-web. In tal caso i relativi pagamenti continueranno ad essere effettuati, con le modalità indicate al punto precedente, dai funzionari delegati presso le Corti d'Appello e le Procure Generali.

Il 16 febbraio 2007 è stata comunicata ai Presidenti delle Corti d'Appello e ai Procuratori Generali della Repubblica l'istituzione di nuovo servizio consistente nella pubblicazione, sul sito del Ministero della Giustizia, degli ordini di accreditamento disposti sui capitoli 1362 e 1360 per il pagamento dei compensi spettanti alla magistratura onoraria e delle spese di giustizia.

Il 22 marzo 2007, in considerazione dei ritardi nei pagamenti delle spese di giustizia derivanti dalla mancata installazione della procedura informatizzata SICOGE per l'emissione degli ordinativi di pagamento, si è provveduto a sollecitare tutti gli uffici giudiziari affinché provvedessero ai dovuti pagamenti, utilizzando i *software* già in loro possesso.

Si fa, altresì, presente che, per quanto riguarda il pagamento dei compensi da corrispondere alla magistratura onoraria, si stanno assumendo provvedimenti che, sostenuti dal completamento delle operazioni per la realizzazione della banca dati anagrafica dei magistrati onorari in servizio, consentiranno che le corresponsioni dovute siano eseguite attraverso procedure di spesa amministrata dalle Direzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Infine, per quanto riguarda, in particolare, la corresponsione degli emolumenti agli esperti in servizio presso i Tribunali per i Minorenni e i Tribunali di Sorveglianza è in fase di valutazione la possibilità di far confluire lo stanziamento previsto per il pagamento delle indennità loro spettanti dal cap. 1360 al cap. 1362, anche al fine di poter verificare la possibilità di retribuire quest'ultima categoria di personale onorario con il nuovo sistema di pagamento introdotto con la procedura GiudiciNet.

Infatti, a partire dall'esercizio 2007, i compensi spettanti ai giudici di pace e alle restanti categorie di magistrati onorari (G.O.A., G.O.T. e V.P.O. che non svolgono alcuna attività professionale) vengono retribuiti con procedure telematiche gestite dal Ministero dell'Economia.

Per la corresponsione delle restanti spese di giustizia (interpreti, consulenti, difensori di ufficio, ecc.) è in atto un processo di razionalizzazione dei pagamenti mirato all'individuazione di ulteriori funzionari delegati. Il

solo accredito delle risorse ai funzionari esistenti non è infatti sufficiente a garantire il tempestivo pagamento delle spese.

Nell'esercizio 2007 sono stati affiancati ai 56 funzionari esistenti a livello distrettuale altri 28 funzionari delegati per il momento individuati presso i Tribunali e le rispettive Procure dei distretti di rilevanti dimensioni (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia).

Tuttavia deve osservarsi che possibili interventi diretti a restituire celerità ed efficienza ai pagamenti disposti per fini di giustizia non possono esaurirsi con la nomina di altri funzionari delegati e con la relativa assegnazione delle risorse finanziarie.

È, altresì, necessario che i nuovi uffici coinvolti nei pagamenti siano sostenuti nella dotazione di supporti informatici essenziali per poter gestire una rilevante quantità di pagamenti e connesse incombenze di natura contabile (tenuta dei registri, rendicontazione, operazioni di chiusura dell'esercizio, ecc). Oltre agli aspetti informativi non può, poi, trascurarsi quello gestionale, relativo alla carenza di specifiche figure professionali (contabili) deputate allo svolgimento delle complesse attività scaturenti dai pagamenti, da eseguirsi secondo la vigente normativa di contabilità generale dello Stato.

Deve, pertanto, concludersi che un processo di riorganizzazione delle spese di giustizia richiede l'intervento e la massima collaborazione delle competenti articolazioni ministeriali (Direzione Generale della Giustizia Civile, Direzione Generale dei Sistemi informativi ed Automatizzati, Direzione Generale del Personale e della Formazione) preposte a fornire agli uffici giudiziari le necessarie risorse umane e strumentali.

Il Ministro della giustizia

MASTELLA

(11 luglio 2007)

BOCCIA Maria Luisa. – *Al Ministro della giustizia.* – Risultando all'interrogante che:

il sig. Aldo Gionta sta attualmente scontando la pena della reclusione presso il carcere di Nuoro, in regime di elevato indice di vigilanza (EIV), all'interno di una cella assieme a tre persone, nonostante il regime cui è sottoposto prescriva per ragioni cautelari l'assegnazione esclusivamente a celle singole;

il sig. Gionta è stato sottoposto per ben undici anni (dal 1992 al 2003) al regime di 41-bis, ed alla conseguente privazione del diritto al colloquio con i familiari, all'esclusione dalle attività sociali, trattamentali e ricreative con gli altri detenuti, a controlli e perquisizioni continue e sistematiche, dallo stesso detenuto percepite come profondamente umilianti, al punto da creare nel sig. Gionta una forte difficoltà – quando non un vero e proprio ostacolo – nella socializzazione;

l'assegnazione del sig. Gionta al regime di 41-*bis* prima, e di EIV poi, ne ha determinato un brusco peggioramento delle condizioni psico-fisiche generali, già compromesse, aggravando patologie di ordine fisico e psichico preesistenti, e causando l'insorgere di nuove malattie;

da una serie di complesse e ripetute visite mediche effettuate, sono state riscontrate al sig. Gionta diverse e gravi patologie suscettibili di aggravarsi in ragione del regime carcerario e della difficoltà di socializzazione che caratterizza il rapporto del sig. Gionta con gli altri detenuti;

le visite mediche effettuate dal prof. Carrino (medico curante del sig. Gionta) e dal prof. Nivoli, direttore della clinica psichiatrica dell'Università degli studi di Sassari, si sono concluse entrambe con la constatazione della radicale incompatibilità con il regime carcerario, della condizione psico-fisica del sig. Gionta, rilevando, nell'immediato, l'assoluta necessità ed urgenza di assegnare il sig. Gionta ad una cella singola, al fine di evitare che i disturbi psico-fisici da cui egli è affetto possano degenerare ed aggravarsi in maniera irreparabile, in ragione delle condizioni in cui il detenuto vive quotidianamente e soprattutto del difficile rapporto inter-personale dello stesso, con gli altri compagni di cella;

la mancata assegnazione del sig. Gionta ad una cella singola risulta quindi non soltanto contraria alla disposizione di cui alle circolari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. 3359/5809 del 1993 e n. 3479/5929 del 1998, che prevedono l'assegnazione a celle singole dei detenuti in regime EIV, ma anche e soprattutto con il diritto alla salute del sig. Gionta, suscettibile di essere irrimediabilmente leso - come documentato dalle visite mediche effettuate - dalla condizione di vita in comune nella cella in cui è recluso, in ragione delle sue gravi difficoltà di relazione con gli altri;

considerato, inoltre, che:

l'art. 27, comma 3, della Costituzione, prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;

il trattamento penitenziario deve essere realizzato secondo modalità tali da garantire a ciascun detenuto il diritto inviolabile al rispetto della propria dignità, sancito dagli artt. 2 e 3 della Costituzione; dagli artt. 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000; dagli artt. 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1977; dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950; dagli artt. 1 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; nonché dagli artt. 1, 2 e 3 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante «Regole minime per il trattamento dei detenuti» e dall'art. 1 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006, sulle norme penitenziarie in ambito europeo;

il diritto alla salute, sancito dall'art. 32 della Costituzione, rappresenta un diritto inviolabile della persona umana, insuscettibile di limitazione alcuna ed idoneo a costituire un parametro di legittimità della stessa esecuzione della pena, che non può in alcuna misura svolgersi secondo

modalità idonee a pregiudicare il diritto del detenuto alla salute ed alla salvaguardia della propria incolumità psico-fisica;

ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, «il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona», dovendo altresì essere attuato «secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti», favorendo soprattutto il contatto del detenuto con i familiari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione sopra esposta;

se il Ministro, anche alla luce delle considerazioni sinora svolte, non ritenga opportuno assumere ulteriori informazioni in merito alla questione in esame, se del caso anche adottando i provvedimenti che ritenga opportuni, al fine di garantire al sig. Gionta – come agli altri detenuti che versano in condizioni di analoga gravità – la tutela effettiva dei propri diritti alla salute ed alla conservazione dei legami familiari, che rischiano altrimenti di essere irrimediabilmente pregiudicati da modalità di esecuzione della pena orientate unilateralmente a criteri retributivi, di prevenzione generale e difesa sociale, poco compatibili con il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali della persona, nonché con la funzione rieducativa della sanzione penale.

(4-02044)

(29 maggio 2007)

RISPOSTA. – Acquisite informazioni dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, si comunica che il detenuto Aldo Gionta, attualmente classificato »EIV« (Elevato Indice di Vigilanza), è ristretto presso la Casa Circondariale di Nuoro, in espiazione della condanna a trenta anni di reclusione per i reati di associazione camorristica, spaccio di sostanze stupefacenti, omicidio ed altro.

In linea generale, si fa presente che la scelta dell'allocazione intramuraria ritenuta idonea riguardo ad un determinato soggetto dipende da valutazioni discrezionali del D.A.P., che rispondono ad esigenze di sicurezza e di cautela tese a garantire la corretta gestione dei detenuti, alla luce della loro pericolosità e delle loro caratteristiche individuali.

Deve, poi, essere chiarito che l'inserimento nel circuito penitenziario denominato E.L.V. non implica alcuna compressione dei diritti assicurati dall'ordinamento penitenziario a tutti i detenuti, né comporta limitazioni all'accesso alle opportunità trattamentali offerte.

Posto quanto precede, corre l'obbligo di segnalare che le istanze di trasferimento presentate dal Gionta non sono state accolte sia per l'assenza di posti nelle apposite sezioni degli istituti della Campania riservate ai detenuti inseriti nel circuito E.L.V., sia per l'inopportunità che soggetti di così elevato spessore criminale – il Gionta è, infatti, esponente di spicco dell'omonima cosca camorristica guidata dal padre Valentino – siano as-

segnati in istituti di pena siti nei luoghi dove le medesime organizzazioni criminali sono a tutt'oggi operanti ed aggressive.

Inoltre, il Gionta sta utilmente frequentando presso la casa circondariale di Nuoro un corso scolastico di cui, nell'ambito del percorso trattamentale intrapreso, è apprezzabile l'utile prosecuzione.

Quanto alle patologie cui fa riferimento l'interrogante, secondo il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria non risultano intervenute problematiche sanitarie così gravi come quelle menzionate dalla Senatrice Boccia.

Tuttavia, al fine di garantire concretamente il diritto alla salute del detenuto e di fornire allo stesso le necessarie cure, è stato di recente predisposto un trasferimento di quest'ultimo presso altra struttura del Nord Italia, dove potrà seguire un ciclo di fisiochinesiterapia.

Il Ministro della giustizia

MASTELLA

(11 luglio 2007)

BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, VANO, MARTONE, VALPIANA, RUSSO SPENA. – *Al Ministro della giustizia.* – Risultando agli interroganti che:

Diana Blefari si trova attualmente a scontare la sua condanna all'ergastolo nel carcere di Rebibbia, in regime di 41-*bis*;

dopo mesi di rifiuto del cibo, che ne hanno compromesso notevolmente le condizioni fisiche e psichiche, Diana Blefari versa attualmente in una gravissima situazione psicologica, che l'ha condotta ad una forma di totale rifiuto di ogni tipo di contatto con il mondo esterno, rifiutando anche quei pochi colloqui concessi con i familiari ed il difensore;

le consulenze tecniche effettuate dai medici denunciano la gravità del suo stato psico-fisico e l'urgenza di consentire alla stessa di ristabilire sia pur minime forme di contatti e relazioni intersoggettive, al fine di permetterle di superare il processo psicologico di rifiuto totale della realtà esterna che ne sta compromettendo, in maniera irreversibile, le condizioni psico-fisiche;

in particolare, per due volte (a dicembre 2005 ed a giugno 2006) la sig.ra Blefari è stata inviata a Sollicciano per effettuare un'osservazione psichiatrica ed entrambe le volte i sanitari, pur nella parzialità dell'osservazione per la scarsa o nulla collaborazione della paziente, hanno concluso per la necessità che la stessa sia inserita «in un contesto detentivo ordinario, purché lo stesso «nuovo» contesto sia dotato di un servizio psicologico/psichiatrico atto a garantire la rilevazione immediata di qualsiasi elemento psicopatologico significativo sopraggiunto; ciò al fine di garantire un'eventuale precoce cura e la tutela della persona»;

anche dalla perizia disposta dalla Corte di assise di appello di Roma in relazione alla capacità processuale della Blefari, emerge indiret-

tamente la necessità che la stessa sia sottoposta ad un regime detentivo ordinario;

il perito, che evidentemente ignorava la condizione detentiva particolare alla quale la Blefari era sottoposta, in considerazione del quadro psicopatologico osservato suggerisce «il trasferimento presso un carcere dotato di servizi psichiatrici di pronta emergenza, a meno che non sia possibile che il Servizio psichiatrico di Rebibbia maschile, carcere attiguo a quello ove è detenuta la Blefari, possa assumere il carico dell'assistenza quotidiana della donna, la qual cosa sarebbe di gran lunga preferibile alla traduzione della stessa in altra sede, ove la detenuta sarebbe afflitta dalla lontananza delle figure familiari di riferimento»;

da quanto detto dal perito emerge l'importanza del rapporto con i familiari, mentre il regime cui la detenuta è sottoposta consente un solo colloquio al mese attraverso un vetro. Va peraltro rilevato che la Blefari solo dal mese di maggio 2006 ha ricominciato ad accettare i colloqui con il padre e la sorella e tale apertura, stante il rifiuto di rapporti con chiunque altro (avvocati, amici per via epistolare, coimputati, compagne di detenzione e operatori penitenziari) va assolutamente incentivata perché allo stato rappresenta l'unica possibilità di monitorare il suo stato di salute e probabilmente anche l'unica possibilità concreta sul piano terapeutico; considerato che:

la *ratio* sottesa alla norma di cui all'art. 41 *bis*, comma 2 ordinamento penitenziario peraltro dovrebbe essere quella di interrompere qualsiasi flusso di comunicazione con l'organizzazione di appartenenza operante all'esterno, ma la Blefari non ha collegamenti «in assoluto» con nessuno in quanto da oltre un anno vive in uno stato autistico ed è completamente chiusa in se stessa. Proprio la rottura di ogni rapporto sia visivo che epistolare con i suoi compagni, con gli amici, i familiari e gli avvocati è il sintomo principale e per certi versi eclatante della sua malattia, e pertanto l'applicazione del massimo regime di rigore nel caso di specie rischia di risultare disfunzionale, quando non meramente vessatoria;

la sig. ra Blefari per mesi è stata collocata in una sezione o area riservata del carcere de L'Aquila unitamente alle altre coimputate detenute, Lioce e Proietti, ma nemmeno con loro, come è facile accertare attraverso le relazioni del carcere, la stessa ha intrattenuto alcun tipo di rapporto. Da aprile 2006 è detenuta a Rebibbia ed anche in questo carcere non ha mai usufruito delle ore d'aria o degli altri spazi di socialità. Va peraltro rilevato che la Blefari non accentua i propri sintomi al fine di richiedere aiuto ma, al contrario, tende a nascondere la propria malattia (come se in una qualche misura ne fosse comunque cosciente) e forse per questo rifiuta qualsiasi contatto con chi l'ha conosciuta in precedenza;

il regime di massima sorveglianza cui Diana Blefari è sottoposta rischia di pregiudicarne definitivamente il recupero delle normali e fisiologiche condizioni fisio-psichiche, dal momento che, vietandole anche brevi e sporadiche relazioni interpersonali, ne impedisce il superamento del blocco psicologico che ne caratterizza la condizione, rendendone

così radicalmente impossibile anche la risocializzazione; fine cui l'art. 27, terzo comma, Cost., subordina la legittimità e la funzione della pena;

dalla sentenza del luglio 2006 del competente Tribunale di sorveglianza può chiaramente evincersi la contraddizione tra gli obiettivi e la *ratio* del regime di 41-*bis*, come noto finalizzato ad impedire eventuali comunicazioni con l'esterno del condannato, e la reale condizione di Diana Blefari Melazzi che da circa un anno si è chiusa in una forma di autoisolamento che elimina anche quei ridottissimi spazi di socialità che sopravvivono per chi è sottoposto al regime del 41-*bis*;

l'ineccepibile condotta penitenziaria della sig.ra Blefari Melazzi non sembra rappresentare una condizione tale da legittimare la proroga del regime di isolamento disposto nei confronti della stessa;

nonostante la gravità dei delitti ascritti alla sig.ra Blefari, la delicatezza del caso e la gravità delle condizioni di salute della suddetta detenuta impongono un vaglio accurato delle condizioni di legittimità e dell'opportunità di reiterare nei confronti della Sig.ra Blefari il regime di massima sicurezza disposto nei suoi confronti;

la decisione del primo ottobre 2006, del Ministro in indirizzo, di reiterare l'assegnazione della Blefari al regime del 41 *bis* ha suscitato perplessità e preoccupazione in larga parte dell'opinione pubblica, come documentato dagli organi di stampa;

da quanto emerge dalle relazioni peritali, il primo passo per salvaguardare la salute della sig.ra Blefari è quello di inserirla in un contesto detentivo ordinario in modo che possa quantomeno fruire di colloqui settimanali con i familiari, i soli con i quali in questo momento è disposta a parlare ed i soli che possano convincerla della necessità di un intervento terapeutico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, assumere ulteriori informazioni, e disporre eventualmente ulteriori perizie in ordine allo stato di salute della sig.ra Blefari, in maniera tale da potere avere una più approfondita ed aggiornata conoscenza delle eventuali patologie da cui la stessa sembra essere affetta;

se il Ministro non ritenga adeguato considerare l'opportunità di sollecitare, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori provvedimenti, eventualmente anche di revoca dell'assegnazione della sig.ra Blefari al regime di 41-*bis*, in ragione del suo grave stato di salute, in maniera tale da non pregiudicarne irreversibilmente le pur ridotte possibilità di recupero.

(4-02043)

(29 maggio 2007)

RISPOSTA. – La detenuta Diana Blefari Melazzi ha manifestato talune problematiche sanitarie e comportamentali, in relazione alle quali è stata inviata per due volte all'istituto penitenziario di Firenze Sollicciano per essere sottoposta ad osservazione psichiatrica.

A conclusione del primo periodo di osservazione, gli specialisti hanno attestato l'insufficienza di elementi rilevanti ai fini dell'emissione di un provvedimento medico-legale ai sensi dell'art. 112/2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000, dichiarando la detenuta idonea ad essere inserita nel contesto penitenziario, non segnalando la necessità di un suo ricovero in struttura psichiatrica.

Alla fine del secondo periodo di osservazione le condizioni della detenuta venivano definite soddisfacenti, con miglioramento sia dello stato fisico sia di quello psichico.

In entrambi i casi, dunque, l'esito dell'osservazione è stato negativo, tanto che il requisito della presenza di un servizio psicologico-psichiatrico nell'istituto di assegnazione è stata richiesta soltanto al fine di garantire la rilevazione immediata di elementi psicopatologici significativi eventualmente sopraggiunti ed il conseguente tempestivo accesso alle cure del caso.

L'istituto femminile di Roma Rebibbia, dove la Blefari è attualmente ristretta, risulta idoneo rispetto alle prescrizioni degli specialisti. Ad ogni buon conto, sono state impartite ulteriori disposizioni, al fine di garantire i più opportuni ed accurati interventi trattamentali, di sostegno e sanitari, quali un eventuale ricovero in luogo esterno di cura o un trattamento sanitario obbligatorio.

Si fa presente, altresì, che la predetta detenuta non è destinataria di alcun provvedimento che le imponga lo stato di isolamento (che, dunque, è dalla medesima volontariamente provocato), poiché il regime speciale previsto dall'art. 41-*bis* consente, a chi vi è sottoposto, di effettuare momenti di socialità, oltre a prevedere la possibilità di uscire all'aria aperta, di frequentare la biblioteca e la palestra, attività che senza dubbio favorirebbero un miglioramento dello stato di salute della Blefari.

Per ciò che riguarda la richiesta di revoca del suddetto regime speciale, le informazioni fornite dalle competenti autorità hanno confermato la pericolosità della detenuta e la necessità di mantenere nei suoi confronti le attuali modalità di gestione penitenziaria.

Il Ministro della giustizia

MASTELLA

(11 luglio 2007)

BOSONE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nel Comune di Stradella, in provincia di Pavia, è operante un distaccamento della Polizia stradale, con competenza sulla viabilità ordinaria;

tale distaccamento è situato in una struttura di recente costruzione, funzionale, moderna e adeguata all'assolvimento delle funzioni di polizia stradale;

detto distaccamento, che potrebbe costituire un'unità operativa di particolare rilevanza sia per l'autostrada A21 (Torino-Piacenza), sia per

il Comune di Stradella e luoghi limitrofi, è stato invece recentemente «declassato» a distaccamento dotato di sistemi di controllo e videosorveglianza, con chiusura degli uffici nelle ore serali e notturne;

la sua ubicazione lungo l'autostrada A21 potrebbe favorire un più capillare controllo della viabilità;

il percorso autostradale della A21, particolarmente rilevante per i traffici commerciali da e per la Francia, è sottoposto al controllo del comando autostradale della Polizia di Alessandria Ovest, i cui reparti, in caso di intervento nel tratto in provincia di Pavia, devono percorrere numerosi chilometri prima di raggiungere il luogo dell'emergenza;

inoltre un'ulteriore pattuglia del Comando di Stradella accrescerebbe comunque la sicurezza del territorio che ha visto crescere negli ultimi tempi il numero di furti e rapine a danno di privati cittadini e delle imprese,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni dell'adozione del modello operativo innanzi descritto, che non sembra confacente alle esigenze della provincia di Pavia, caratterizzata da una viabilità estesa - 2.200 chilometri di strade - e dall'attraversamento di due autostrade, A7 e A21, cui è evidentemente connessa la necessità di tempestivi ed efficaci servizi di vigilanza e intervento di polizia stradale;

se non si intenda ripristinare lo *status quo ante* presso il distaccamento di Polizia stradale di Stradella e, quindi, attese le esigenze di maggior sicurezza del territorio e la presenza di una dotazione logistica moderna e oggi sottoutilizzata, se non se ne possa favorire un ampliamento delle competenze, estendendole anche al tratto autostradale della A21 in provincia di Pavia e tra Pavia e il casello autostradale di Piacenza.

(4-01162)

(24 gennaio 2007)

RISPOSTA. - A decorrere dal mese di ottobre dello scorso anno, il Distaccamento della Polizia stradale di Stradella (PV) è stato dotato di un apposito sistema tecnologico di vigilanza, che ha reso possibile mantenere in condizioni di sicurezza detto presidio, senza la necessità dell'impiego di operatori della Specialità in mansioni di sorveglianza.

Questi ultimi, in piena coerenza con una strategia volta a privilegiare una più efficace «presenza dinamica» delle Forze di polizia sul territorio, sono stati pertanto destinati alle esigenze operative del citato Distaccamento nei servizi di vigilanza stradale.

Quanto sopra risulta pienamente conforme alle vigenti direttive del Governo in materia di sicurezza pubblica.

Queste ultime tendono a conseguire - anche alla luce delle disposizioni previste al riguardo dalla legge finanziaria per il 2007 - un più razionale impiego delle attuali risorse disponibili, al fine di ottimizzare il rapporto delle stesse con i risultati conseguiti nell'azione di prevenzione e di contrasto alla criminalità.

Difatti, dal confronto dei risultati ottenuti nel periodo compreso tra i mesi di ottobre 2006 e quello di febbraio 2007, rapportati con l'analogo periodo dell'anno precedente, emerge con chiarezza un significativo aumento del numero delle pattuglie impiegate (pari a + 55,5%), di quello degli incidenti rilevati (pari a + 35%), del totale delle violazioni accertate (pari a + 109,4%) ed, infine, del numero complessivo delle persone denunciate all'Autorità giudiziaria (pari a + 50%).

Pertanto, sono stati pienamente raggiunti gli obiettivi prefissati dal piano regionale di vigilanza stradale definito dal competente Compartimento della Polizia stradale di Milano.

Per quanto concerne la proposta di estendere la competenza territoriale del citato Distaccamento di Stradella per dedicarlo anche alle esigenze di polizia sulla vicina autostrada A 21, si rappresenta che il tratto autostradale rientrante nella provincia di Pavia è di circa 39 chilometri ed è attualmente affidato, nell'intero arco delle ventiquattro ore, sia alla vigilanza autostradale della Sottosezione della Polizia stradale di Alessandria ovest, sia al coordinamento operativo del Compartimento della Polizia stradale di Torino.

Poiché l'attività di polizia finora svolta sul citato tratto autostradale è stata particolarmente efficace sotto il profilo della prevenzione degli incidenti stradali (scesi dai 123 del 2005 ai 102 del 2006), non sembrano emergere motivi particolari che giustifichino una riorganizzazione delle competenze territoriali tra gli Uffici della Specialità stradale.

Inoltre, si rileva che, dal mese di maggio dello scorso anno, anche la Sezione della Polizia stradale di Pavia - d'intesa con il citato Compartimento della Polizia stradale di Torino - ha espletato sull'autostrada A 21 servizi per l'accertamento del rispetto dei limiti di velocità, nonché per il controllo dei veicoli commerciali e delle merci pericolose, conseguendo notevoli risultati sotto il profilo delle infrazioni rilevate.

Pertanto, non sembra attualmente necessario intensificare i servizi di controllo sull'autostrada in parola con l'aggiunta di quelli resi da operatori del Distaccamento della polizia stradale di Stradella.

Il Vice Ministro dell'interno

MINNITI

(6 luglio 2007)

BULGARELLI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il sig. Carmelo Musumeci, condannato all'ergastolo, è attualmente ristretto presso il carcere di Nuoro; nel corso dei 14 anni trascorsi in regime di 41-bis, ha conseguito a pieni voti la laurea triennale in giurisprudenza presso l'Università di Firenze e aspirerebbe ora a continuare gli studi universitari conseguendo la laurea biennale specialistica; si iscriveva pertanto presso la stessa Università di Firenze per completare gli studi; in data 22 dicembre 2005 sosteneva con successo l'esame di diritto civile ma, successivamente, con nota ministeriale, veniva comunicato al Musu-

meci che non sarebbero stati più autorizzati trasferimenti presso istituti siti nella Regione Toscana per svolgere gli esami universitari;

la decisione sarebbe stata presa dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che avrebbe addotto come motivazione del suo diniego al trasferimento il fatto che il Musumeci è classificato come Eiv (Elevato indice vigilanza), provvedimento amministrativo che vieta il trasferimento per motivi di studio; tale misura appare all'interrogante fortemente discriminante e in contrasto con l'art. 27, comma 3, della Costituzione, che prevede che le pene debbano tendere alla rieducazione del condannato, processo di cui una delle componenti essenziali è rappresentata proprio dalla formazione culturale e dallo studio, nonché con gli artt. 2 e 3, che sanciscono che il trattamento penitenziario debba garantire il diritto inviolabile della dignità del detenuto;

va in ogni caso sottolineato che il Musumeci ha comunque avuto l'opportunità di essere trasferito, in un'occasione, in un istituto di pena toscano per sostenere presso l'università di Firenze un esame del biennio di laurea specialistica in giurisprudenza e ragioni di continuità universitaria, oltre che di buon senso, consiglierebbero che tale possibilità gli venga concessa anche per sostenere i restanti esami,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, per quanto è nelle proprie competenze e in ossequio a criteri aderenti ai principi costituzionali, consentire il trasferimento del sig. Musumeci presso un istituto di pena toscano, dotato di strutture idonee al proseguimento degli studi universitari o, in subordine, permettere che il Musumeci possa recarsi presso istituti di pena toscani in occasione dei futuri esami da sostenere presso l'Università degli studi di Firenze.

(4-01267)

(7 febbraio 2007)

RISPOSTA. – Si rappresenta, preliminarmente, che le disposizioni amministrative cui fa espresso richiamo l'interrogante sono state emanate al fine di rendere più efficienti i trasferimenti dei detenuti e, in particolare, gli spostamenti dovuti ad esami universitari.

Infatti, sono stati registrati casi sempre più frequenti di detenuti – per lo più associati alla criminalità organizzata – che si sono iscritti ad università estremamente distanti dalla sede di detenzione, ovvero che si sono iscritti ad università situate proprio nei luoghi dove era radicata l'associazione mafiosa di appartenenza. Tale prassi ha dovuto essere arginata non solo perché comportava per l'Amministrazione penitenziaria un considerevole spreco di risorse di finanziarie ed umane, ma anche perché implicava enormi sforzi organizzativi e rischiose trasferte, stante la necessità di conciliare questi trasferimenti temporanei con situazioni già critiche del territorio e degli istituti riceventi.

Comunque, proprio in considerazione delle esigenze prospettate dall'interrogante, il Musumeci è stato di recente assegnato alla Casa di reclusione di Spoleto, sede che consente di contemperare il diritto allo studio

del predetto detenuto con le istanze di sicurezza connesse alla sua condizione.

Il competente Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria, infatti, non ha ritenuto di poter procedere ad un trasferimento del Musumeci presso l'istituto fiorentino sia per le ragioni connesse al suo spessore criminale, sia per l'inidoneità di quella struttura a contenere detenuti di analoga pericolosità. Peraltro sarebbe stato altamente inopportuno consentire la permanenza del Musumeci in Toscana, dal momento che proprio in questo territorio risulta stabilmente attiva l'organizzazione criminale mafiosa di cui lo stesso è esponente di primo piano.

Ad ogni buon conto, vale sottolineare che il Musumeci, nonostante le gravi problematiche enunciate, ha potuto normalmente concludere il corso triennale di studi intrapreso presso l'Ateneo di Firenze mentre era ristretto presso il carcere di Nuoro.

Il Ministro della giustizia

MASTELLA

(11 luglio 2007)

BULGARELLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'8 marzo 2007 si è tenuta a Schio (Vicenza) una seduta del Consiglio comunale presso il locale Municipio; all'esterno, un gruppo di cittadini contrari alla costruzione della nuova base statunitense presso l'aeroporto Dal Molin è stato identificato dai Carabinieri prima di accedere alla sala consiliare, presumibilmente perché in possesso di alcuni cartelli, e segnalato alla magistratura con l'accusa di manifestazione non autorizzata;

la decisione appare incomprensibile, poiché i cittadini non mettevano in atto alcuna manifestazione pubblica ma, semplicemente, erano diretti verso l'aula consiliare per assistere al dibattito; va inoltre sottolineato che essi, una volta entrati nell'aula, non turbavano in alcun modo lo svolgimento dei lavori, limitandosi ad esporre i cartelli, rimanendo seduti e in rigoroso silenzio, tanto che la Presidente del Consiglio comunale, Antonietta Martino, non ravvisava i motivi per richiederne l'allontanamento dall'aula,

si chiede di sapere quali siano i motivi per cui i Carabinieri hanno deciso di procedere all'identificazione dei cittadini che si recavano alla seduta del Consiglio comunale, senza che essi ponessero in essere all'esterno alcuna manifestazione di protesta.

(4-01502)

(13 marzo 2007)

RISPOSTA. – Secondo quanto riferito dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, l'episodio menzionato nell'atto di sindacato ispettivo parlamentare si è verificato a Schio (Vicenza) nel pomeriggio del 5 marzo scorso, allorquando militari della locale Stazione dell'Arma dei Carabi-

nieri sono intervenuti, su richiesta di alcuni agenti del Consorzio di polizia locale «Alto Vicentino», nella piazza antistante il Palazzo Comunale.

Nella circostanza, i carabinieri hanno rilevato che, nonostante non fosse stato presentato preavviso alla Questura del capoluogo, un gruppo di aderenti al «Coordinamento libera Zone» era comunque intento nel manifestare, con cartelli e striscioni, contro l'ampliamento della base militare americana «Ederle» di Vicenza.

Pertanto, i militari hanno proceduto all'identificazione di 17 persone, che sono state deferite alla competente Autorità giudiziaria per avvenuta violazione dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Al riguardo si osserva che l'articolo 17 della Costituzione, pur non prevedendo alcuna autorizzazione preventiva da parte delle Autorità di pubblica sicurezza, precisa tuttavia che per le riunioni in luogo pubblico «deve essere dallo preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica».

Infatti, spetta all'Autorità di pubblica sicurezza valutare le circostanze e le condizioni che, di volta in volta, appaiono necessarie per consentire riunioni o manifestazioni oppure, al contrario, inducono a vietarle o a farle svolgere secondo modalità differenti da quelle previste dagli organizzatori.

La finalità del preavviso è proprio quella di consentire di approntare eventuali servizi di ordine pubblico la cui gestione è costantemente ispirata a criteri di equilibrio e di prudenza, in modo da contemperare i diritti costituzionalmente garantiti di riunione e di libera espressione del pensiero con le esigenze di tutela della sicurezza e della pubblica e privata incolumità.

Per completezza d'informazione, si precisa che la manifestazione in argomento ha avuto una durata di circa tre ore (dalle ore 18,00 alle ore 21,00) e che, successivamente i dimostranti si sono portati all'interno del Palazzo Municipale per assistere ai lavori del Consiglio comunale, di cui un punto all'ordine del giorno ha riguardato l'approvazione di una dichiarazione di sostegno alla decisione del Governo di ampliare la citata struttura militare.

Nel corso della seduta, i medesimi, che non hanno interrotto i lavori consiliari, hanno comunque continuato ad esporre cartelli e striscioni, nonostante l'invito a riporli espresso più volte dal Presidente dell'Assemblea.

Il Vice Ministro dell'interno

MINNITI

(6 luglio 2007)

BULGARELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

come riportato dalla stampa nazionale, l'8 marzo 2007 si sono vissuti momenti di forte tensione in occasione della riunione del Consiglio

comunale di Vicenza; a tale riguardo, il Presidio permanente contro la costruzione della base Usa all'aeroporto Dal Molin ha denunciato, in un suo comunicato, una serie di gravi episodi di discriminazione e intimidazione di cui si sarebbe reso responsabile il Presidente del Consiglio comunale, Sante Saracco, il quale avrebbe impedito fisicamente a un gruppo di donne contrarie alla nuova installazione militare di assistere alla seduta, permettendo viceversa l'ingresso a un gruppo di adolescenti con magliette azzurre e bandiere di «Forza Italia»;

quest'ultimi, peraltro, avrebbero insultato pesantemente la consigliera comunale Franca Equizi, contraria alla base Usa;

secondo la ricostruzione resa nota dal Presidio permanente –e di cui vi è riscontro anche su alcuni organi di stampa, nonché nelle testimonianze di moltissimi presenti- il Presidente avrebbe permesso che i 40 posti che, per regolamento, sono disponibili per il pubblico in occasione delle sedute, fossero concessi esclusivamente al gruppo di sostenitori di «Forza Italia», i quali, in violazione delle norme che disciplinano le sedute del Consiglio, avrebbero introdotto nell'aula bandiere e vessilli riproducenti il logo della formazione politica di appartenenza e avrebbero indossato magliette con *slogan* favorevoli alla costruzione della base; il gruppo di donne del Presidio «No Dal Molin» sarebbe invece stato respinto con decisione al di là dei cancelli;

il sig. Paolo Cattaneo, tuttavia, sostenitore del «no» alla base, è riuscito ad entrare nella sala consiliare attraverso l'ingresso degli uffici; qui ha trovato un vigile urbano ed un usciere che gli hanno domandato se egli facesse parte del comitato favorevole al Dal Molin; il signor Cattaneo, pur di poter assistere alla seduta, ha risposto affermativamente, riuscendo così ad accedere all'aula, al cui interno ha potuto constatare la presenza dei *supporter* di «Forza Italia» e udire i pesanti insulti da essi rivolti nei confronti della consigliera Equizi al termine del suo intervento;

appare evidente che, qualora confermato, il comportamento del presidente Saracco violerebbe l'articolo 3 della Costituzione, che impedisce discriminazioni per ragioni di fede politica e di opinione, nonché l'articolo 610 del Codice penale (violenza privata) e l'articolo 323 del codice penale (abuso d'ufficio), nonché, ovviamente, lo stesso regolamento del consiglio comunale, che prevede la possibilità a chiunque ne faccia richiesta, di poter assistere alle sedute; il divieto di ingresso imposto dal presidente Saracco alle donne del presidio «No Dal Molin» appare inoltre particolarmente odioso e provocatorio se si considera che l'8 marzo ricorre, come è noto, la festa della donna,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno disporre urgenti indagini per accertare se il presidente Saracco abbia effettivamente posto in essere le gravi violazioni sopra descritte e, in tal caso, sanzionare adeguatamente il suo comportamento, lesivo dei più elementari diritti democratici e indegno di un esponente delle istituzioni.

(4-01503)

(13 marzo 2007)

RISPOSTA. – L'8 marzo 2007, a partire dalle ore 17.00, si è svolta a Vicenza una manifestazione con corteo, debitamente preavvisata, organizzata dal movimento denominato «Assemblea Permanente contro le basi U.S.A.», allo scopo di protestare contro la cessione dell'aera demaniale militare dell'aeroporto «Dal Molin» all'Amministrazione militare americana. Alla manifestazione, programmata in concomitanza con una seduta del Consiglio comunale, hanno preso parte circa 500 cittadini dei quali un centinaio appartenenti al locale movimento dei Disobbedienti.

Prima che venissero aperti i cancelli del palazzo municipale e che si desse inizio ai lavori dell'Assemblea cittadina, all'interno della sala consiliare è stata riscontrata la presenza di circa 50 attivisti che esibivano striscioni riportanti scritte a favore del Sindaco e che indossavano felpe riportanti la scritta «Italia Forza».

Secondo quanto riferito dalla Prefettura di Vicenza, queste persone avrebbero verosimilmente avuto accesso alla sala attraverso entrate secondarie del palazzo municipale.

Il Presidente del Consiglio comunale, nell'esercizio dei poteri di cui è titolare per garantire l'ordinato svolgimento di lavori consiliari nell'aula, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento del Consiglio comunale di Vicenza n. 40 del 1996, ha immediatamente disposto l'allontanamento dei giovani, allo scopo di evitare possibili turbative sia all'interno della sala e sia all'esterno di essa, ove la manifestazione era ancora in corso.

Inoltre, dal momento che la sala consiliare del municipio di Vicenza, di dimensioni piuttosto ristrette, risulta accessibile ad un pubblico composto al massimo di quaranta persone, il Presidente del Consiglio comunale ha quindi disposto l'accesso filtrato al locale, per seguire la seduta consiliare, di 20 sostenitori per ogni schieramento.

Dopo aver appreso la notizia dell'anticipata presenza di attivisti a sostegno al Sindaco nel limitato spazio destinato al pubblico, i sostenitori del «fronte no» decidevano, per protesta, di non prendere più parte alla seduta, chiedendo ai consiglieri della minoranza di abbandonare immediatamente l'aula.

L'invito veniva accolto solo da una parte dei consiglieri, alcuni dei quali decidevano, invece, di utilizzare un impianto fonico per spiegare le proprie posizioni ai manifestanti presenti all'esterno del Municipio, in Piazza dei Signori.

Successivamente la manifestazione è proseguita con il previsto corteo cittadino e si è conclusa intorno alle ore 21.00 senza che si registrasse alcuna turbativa dell'ordine pubblico.

Il Vice Ministro dell'interno

MINNITI

(6 luglio 2007)

COSSIGA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga ormai giunto il momento, dopo una consultazione all'interno dell'Unione europea, di aprire trattative con i Paesi alleati per verificare l'attualità, gli scopi e l'organizzazione dell'Alleanza del Nord Atlantico e della sua struttura militare, la NATO;

inoltre, se non si ritenga ormai giunto anche il momento di aprire trattative con gli Stati Uniti d'America per l'abrogazione o la profonda revisione del trattato bilaterale di cooperazione politico-militare italo-americano;

altresì, se non si ritenga di prendere le iniziative, anche unilaterali, necessarie per lo smantellamento nel Paese delle basi militari NATO ed americane di terra, di mare e dell'aria, anche con la denuncia dei relativi accordi.

(4-00943)

(12 dicembre 2006)

RISPOSTA. – La NATO fornisce ai Paesi membri una stabile cornice di sicurezza e difesa contro possibili aggressioni, incardinata nel vincolo di solidarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato di Washington. Questa assicurazione è stata considerata da tutti i Governi italiani, succedutisi dal dopoguerra ad oggi, come un pilastro fondamentale della nostra politica di difesa e di sicurezza. L'impegno di assistenza nei confronti di un alleato vittima di un atto di aggressione contro il suo territorio o popolazione, contemplato dal citato articolo 5, è l'obbligo giuridico discendente dal Trattato. Ogni altra decisione in seno all'Alleanza è soggetta al «consenso», cioè all'accordo di tutti gli alleati.

Il Trattato, riconosce all'art. 7 la primazia del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel mantenimento della pace e della sicurezza, affermando altresì che l'appartenenza all'Alleanza non influenza diritti e obblighi degli Stati membri assunti ai sensi della Carta ONU.

L'adesione dell'Italia alla NATO, avvenuta con la sottoscrizione del Trattato del Nord Atlantico il 4 aprile 1949, non è soggetta a rinnovo ma eventualmente a recesso con preavviso di un anno (art. 13). In conseguenza dell'adesione all'Alleanza atlantica, l'Italia è vincolata dalla successiva Convenzione tra gli Stati membri della NATO sullo «Statuto delle loro Forze» (SOFA), firmata a Londra il 19 giugno 1951 e ratificata dal nostro Parlamento, che fissa i principi generali che disciplinano la presenza di truppe e mezzi di altri alleati sui rispettivi territori dei Paesi membri. La stessa convenzione prevede esplicitamente la possibilità di specifiche intese supplementari tra le parti, dirette a regolare tutti gli aspetti non previsti dalla convenzione stessa.

L'utilizzo da parte statunitense di infrastrutture italiane è regolato da intese tecniche bilaterali sottoscritte in applicazione dell'art. 3 del Trattato di Washington, in base al quale «al fine di assicurare nel modo più efficace la realizzazione dei fini del presente trattato, le Parti, agendo indivi-

dualmente e congiuntamente, in maniera continua ed efficace, attraverso lo sviluppo dei propri mezzi e prestandosi mutua assistenza, manterranno e accresceranno la loro capacità individuale e collettiva di resistenza ad un attacco armato». Tali intese garantiscono in ogni caso il pieno rispetto della sovranità nazionale e dei vincoli costituzionali.

Sebbene risulti condiviso il principio che la funzione primaria della NATO, in quanto Alleanza militare, rimanga la difesa degli Alleati e del loro territorio, il mutato scenario strategico del dopo guerra fredda, ha imposto la necessità di un profondo ripensamento in seno all'Alleanza sulla identificazione delle nuove minacce alla sicurezza e delle nuove sfide, e, in funzione di esse, sulla messa a fuoco dei nuovi obiettivi e dei nuovi compiti della NATO nonché sull'individuazione delle capacità militari e dei meccanismi di funzionamento ad essi strumentali.

La «trasformazione» mira a dare all'Alleanza una nuova spinta e le risorse necessarie ad affrontare con tempestività ed efficienza, anche in aree diverse da quella euro-atlantica, le nuove minacce di tipo asimmetrico e per gestire con efficacia le operazioni di stabilizzazione regionale che, verosimilmente, sempre più costituiranno il fulcro degli impegni operativi della NATO.

Accanto alla dimensione di difesa, l'Alleanza atlantica ha sviluppato quella di «fornitore di sicurezza», cioè di organizzazione di riferimento della comunità internazionale per la gestione della dimensione militare delle crisi regionali. L'attività di stabilizzazione sotto l'egida delle NU, è quella nella quale l'Alleanza è attualmente impegnata in tutti i suoi teatri di operazione. Le operazioni e le missioni in cui la NATO si è impegnata in questi anni, nei Balcani, in Afghanistan, in Iraq, nel Mediterraneo ed in Africa rispondono essenzialmente all'esigenza di contribuire a risolvere le crisi, intesa come preliminare e funzionale all'obiettivo di difesa, tenuto conto della natura globale dei fattori di instabilità.

In questa nuova ottica, la dimensione di «Organizzazione di Sicurezza» dell'Alleanza è quella destinata a svilupparsi maggiormente, non solo attraverso le operazioni militari ma anche dotandosi degli strumenti e delle capacità necessarie per assumere iniziative dirette a favorire il dialogo, promuovere la democrazia e contribuire alla ricostruzione e al consolidamento istituzionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

CRAXI

(17 luglio 2007)

DE POLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Risultando all'interrogante che:

lunedì 10 gennaio 2007 a Padova una trentina di *no global* ha tentato di impedire il carotaggio di un terreno interno a un condominio nel quartiere del Portello di proprietà dell'ATER;

il bilancio è di un arresto e quattro feriti;

gli operai dovevano eseguire gli accertamenti sulle condizioni del terreno in vista della costruzione del parcheggio che consentirà all'ATER di incassare un contributo di dieci milioni di euro dal Ministero delle infrastrutture, soldi necessari a ristrutturare gli altri alloggi di quartiere;

per procedere con l'intervento di riqualificazione previsto dal contratto di quartiere bisogna realizzare delle residenze e queste ultime hanno bisogno di *garage*; non si deve dimenticare che questi finanziamenti sono essenziali per lo sviluppo urbanistico dei comuni;

l'intervento delle forze dell'ordine si è reso necessario esclusivamente per rimuovere le barricate e consentire agli operai di proseguire nell'operazione di carotaggio, ma alla reazione dei *no global* il contatto con poliziotti e carabinieri è stato inevitabile; è fondamentale sottolineare la piena solidarietà alle forze dell'ordine che sono state costrette ad intervenire solo per difendere il principio della legalità, principio che ad alcuni cittadini ed esponenti politici risulta all'interrogante del tutto estraneo: il rispetto delle regole è una *conditio sine qua non* in un Paese civile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno rispondere alle critiche di cui sono state oggetto le forze dell'ordine che hanno agito nel rispetto della legge e nella difesa di interventi che danno la possibilità al Comune e ad aziende di ottenere finanziamenti per la riqualificazione dell'edilizia pubblica e del territorio;

se ritenga, altresì, opportuno garantire che gli stessi finanziamenti siano riconfermati.

(4-01094)

(23 gennaio 2007)

DONATI. – *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture.* – Risulta all'interrogante che:

a Padova il 9 gennaio 2007 le forze dell'ordine, per assicurare lo svolgimento di un sondaggio nel giardino del complesso detto il Quadrato, nel quartiere Portello, finalizzato alla costruzione di un autosilo interrato, hanno caricato donne, anziani e cittadini ed arrestato il consigliere di quartiere, Pier Lorenzo Parrinello (Verdi), che si erano distesi a terra per fermare le ruspe;

il blocco pacifico messo in atto dai cittadini era stato ampiamente annunciato dai manifestanti al Prefetto e al Sindaco denunciando in diverse sedi, anche con lettere pubbliche, l'assoluta mancanza di dialogo, da parte di Comune ed Ater, in merito al progetto;

considerato che:

il quartiere Portello nel centro abitato di Padova è stato oggetto di un progetto per un Contratto di quartiere, pProgramma innovativo in ambito urbano definitivo, teso alla riqualificazione delle aree periferiche finanziato per il 65% con fondi statali e per il rimanente 35% con fondi regionali per complessivi 10 milioni di euro;

il Contratto di quartiere è finalizzato ad incrementare la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati delle città a più forte disagio abitativo ed occupazionale, anche con misure per incrementare l'occupazione, l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;

i Contratti di quartiere sono caratterizzati inoltre da forme di partecipazione dei cittadini nella definizione degli obiettivi degli interventi e nella progettazione;

la partecipazione dei cittadini, oltre a costituire uno dei punti qualificanti ed innovativi dei Contratti di quartiere, rientra tra i criteri prioritari per l'assegnazione dei finanziamenti, accanto a quelli relativi al contesto demografico ed economico, alle caratteristiche dell'ambito urbano, alla qualità progettuale;

tale metodo partecipativo è stato completamente ignorato da Ater e Comune, preoccupati solo di perdere i finanziamenti, arrivando, come dimostrano i fatti del 9 gennaio 2007, a determinare una situazione che mette in discussione alcuni principi democratici e costituzionali basilari per il Paese,

si chiede di sapere:

se si intenda intervenire presso il Prefetto e gli enti locali al fine di chiarire le motivazioni di un uso della forza pubblica non appropriato e per il ripristino a Padova di livelli accettabili di convivenza civile e democratica improntati al dialogo ed alla partecipazione dei cittadini;

se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, intendano, considerato il venir meno del requisito della partecipazione dei cittadini nell'*iter* del progetto, rivedere la quota parte di finanziamento concesso al Comune di Padova per il Contratto di quartiere in parola di competenza del Ministero delle infrastrutture o stralciare dal Contratto di quartiere gli interventi oggetto di contestazione ed i relativi finanziamenti.

(4-01118)

(23 gennaio 2007)

RISPOSTA. (*) – La realizzazione di programmi di risanamento e di riqualificazione delle aree urbane degradate costituisce uno degli aspetti più rilevanti tra le linee d'indirizzo in materia di «sicurezza partecipata», che sono espressamente contenute nel Patto per la sicurezza, sottoscritto il 20 marzo scorso, tra il Ministro dell'interno e l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).

Per quanto in particolare concerne Padova, il 16 novembre 2006 il Vice Ministro dell'interno ha presieduto, presso l'Ufficio territoriale del Governo, un apposito Comitato provinciale per l'ordine pubblico con la partecipazione di tutti i rappresentanti delle istituzioni locali, proprio al fine di un approccio integrato tra gli interventi di prevenzione e di contra-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

sto della criminalità con quelle azioni volte alla riqualificazione di talune zone della città.

Per tale scopo, le amministrazioni comunali si avvalgono dei finanziamenti previsti dalla legge 8 febbraio 2001, n. 21 (recante misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione) in sede di attuazione dei cosiddetti «Contratti di quartiere II» che prevedono, tra l'altro, la possibilità per i cittadini residenti di esprimere il loro gradimento sui progetti finalizzati alla riqualificazione delle aree degradate.

Secondo quanto rappresentato dal Ministero delle infrastrutture, ciò è avvenuto anche nel caso del «Contratto di quartiere II» finalizzato al risanamento del degrado urbano di Padova «Portello».

Nel caso di specie, la partecipazione è avvenuta mediante la raccolta, attraverso la forma di un questionario, di osservazioni e di proposte degli abitanti e mediante incontri, avviati dal marzo del 2005 e proseguiti successivamente nei mesi di novembre e dicembre 2006, tra l'amministrazione comunale ed il Consiglio di quartiere e le Associazioni dei residenti.

Il piano di riqualificazione della zona – previsto dal menzionato «Contratto di quartiere» – include la realizzazione di un parcheggio interrato che, secondo le verifiche tecniche a cura dell'ATER della provincia di Padova, prevede la fattibilità, rispetto all'originaria previsione di 128 posti auto, di soli 75 con la realizzazione, quindi, di un solo piano interrato.

Ciò nonostante, detta realizzazione viene da tempo avversata sia dagli attivisti di area antagonista del Centro Sociale Pedro, sia da alcuni esponenti del locale partito politico dei Verdi.

Per la mattina del 9 gennaio scorso era in programma, nel comprensorio edilizio denominato «Quadrilatero A.T.E.R.», sito nel quartiere «Portello» di Padova, l'esecuzione di alcuni sondaggi geognostici finalizzati alla costruzione del citato «autosilos» interrato.

Poiché già nei giorni precedenti era stata annunciata l'intenzione di voler ostacolare lo svolgimento dei lavori, le Forze di polizia hanno predisposto, su conforme avviso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, un adeguato servizio di ordine pubblico per garantirne l'effettuazione.

Dalle prime ore della giornata una quindicina di aderenti al «Comitato Portello» d'ispirazione antagonista, che avevano già presidiato il complesso edilizio per tutta la giornata precedente, hanno tentato di impedire, insieme ad alcuni abitanti del fabbricato interessato dalle rilevazioni, l'accesso dei macchinari che dovevano eseguire e i cosiddetti «carotaggi».

A tal fine, i manifestanti hanno messo in atto alcune forme di resistenza passiva ed altre iniziative di protesta come l'aggrapparsi ai cancelli d'ingresso o parcheggiando un'autovettura davanti ad un passo carraio.

La Forza pubblica, intervenuta immediatamente, ha spostato di peso i dimostranti ed ha provveduto alla rimozione del veicolo, consentendo agli automezzi adibiti alle rilevazioni di poter accedere.

Nella circostanza, un esponente dei Verdi ha cominciato a divincolarsi e a calciare con violenza provocando lesioni ad un agente della DIGOS della Questura di Padova, giudicate guaribili in 21 giorni. Per tale motivo l'aggressore è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, provvedimento che è stato convalidato il giorno successivo dall'Autorità giudiziaria.

Nello stesso contesto una manifestante, colta da malore, è stata accompagnata in ambulanza presso il locale Pronto Soccorso.

Nel frattempo, l'emittente antagonista Radio Sherwood, nel dare notizia in diretta degli avvenimenti, ha incitato gli ascoltatori a raggiungere il luogo per ostacolare l'esecuzione dei lavori.

Si sono così radunati sul posto circa quaranta aderenti del Centro Sociale Pedro, ai quali si sono aggiunti una decina di residenti dell'area interessata dai sondaggi geognostici.

Alla presenza delle Forze dell'ordine, tutti i presenti hanno assistito alle predette attività di sondaggio senza dar luogo ad ulteriori disordini e i rilevamenti si sono potuti regolarmente concludere nel primo pomeriggio.

Nell'esigenza di bilanciare un atteggiamento di fermezza rispetto ad ogni forma di illegalità con la priorità di non coinvolgere pacifici cittadini, le Forze dell'ordine hanno limitato l'uso della forza per evitare di innescare più gravi tensioni.

Tuttavia, gli illeciti posti in essere sono stati attentamente monitorati da personale di polizia appositamente specializzato e, a seguito delle successive indagini condotte dalla DIGOS, i soggetti individuati sono stati tempestivamente deferiti all'Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.

Il Vice Ministro dell'interno

MINNITI

(5 luglio 2007)

GRASSI, RUSSO SPENA, COSSUTTA, BRISCA MENAPACE, ALFONZI, GAGGIO GIULIANI, BONADONNA, TECCE, ALLOCCA, MARTONE, BOCCIA Maria Luisa, DEL ROIO, VALPIANA, RIPAMONTI, CONFALONIERI, BULGARELLI. – *Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia.* – Premesso che:

il 4 novembre 1997, in un attentato all'Hotel Copacabana de L'Avana a Cuba, una carica di esplosivo C4 uccise il giovane imprenditore italiano Fabio Di Celmo;

il signor Raul Ernesto Cruz, salvadoregno, arrestato a L'Avana perché confesso esecutore materiale dell'attentato, indicò il mandante e finanziatore dell'atto terroristico nella persona di Luis Posada Carriles, di nazionalità cubano-salvadoregna;

in una intervista rilasciata al «New York Times» il 12 luglio 1998, lo stesso Posada Carriles si attribuì la responsabilità diretta di questo e di

altri attentati dichiarando tra l'altro: «la morte del turista italiano è stata solo un incidente imprevisto che non mi turba affatto il sonno. Anzi: io dormo come un bambino perché l'italiano si trovava nel posto sbagliato nel momento sbagliato»;

Luis Posada Carriles è stato anche responsabile dell'attentato avvenuto nell'ottobre 1976 contro un aereo della «Cubana de Aviacion» in volo, che provocò la morte di 73 persone e per il quale lo stesso terrorista fu condannato in Venezuela, dove fu recluso ed evase dopo pochi mesi;

lo stesso Posada Carriles, nel ruolo di consulente della Disip, organo della Sicurezza locale del Venezuela, ha partecipato a cavallo tra gli anni '70 e '80 a torture e assassinii nei confronti di detenuti politici venezuelani e direttamente ad altre azioni terroristiche in tutto il subcontinente latinoamericano;

nel novembre del 2000 Posada Carriles e altri tre terroristi vennero arrestati a Panama mentre erano in procinto di organizzare un attentato. Detenuti, processati e condannati a vari anni di carcere beneficiarono dell'indulto deciso dalla presidente Mireya Moscoso sei giorni prima della fine del mandato, in data 25 agosto 2004;

il terrorista Posada Carriles, rifugiatosi nel 2004 in Florida, presentò domanda di asilo politico negli Stati Uniti con l'argomentazione di aver «favorito gli interessi USA per 40 anni»;

a tutt'oggi le autorità degli Stati Uniti si sono sempre rifiutate di giudicarlo per i crimini commessi, limitandosi a detenerlo in una struttura carceraria del New Mexico con l'unica accusa di immigrazione irregolare nel territorio federale;

nel corso degli ultimi anni sia Cuba sia il Venezuela hanno più volte chiesto agli Stati Uniti – ottenendo sempre una risposta negativa – l'estradizione di Posada Carriles; per contro, tra il 2004 e il 2006 il Governo statunitense ha ripetutamente chiesto a Canada, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico e Panama di offrire asilo al terrorista, ritenendo tali Paesi disponibili a garantire al terrorista una totale impunità;

gli avvocati difensori di Posada Carriles hanno reso noto che il 19 aprile 2007 il loro assistito ha ottenuto la libertà su cauzione;

considerato che l'assassinio di un cittadino italiano attende giustizia da quasi sette anni,

si chiede di sapere:

se, sulla base delle vigenti leggi e delle norme internazionali, il Ministro degli affari esteri non intenda attivarsi per comunicare al Governo degli Stati Uniti che la liberazione del terrorista Luis Posada Carriles appare inaccettabile al cospetto di una comunità internazionale attivamente impegnata nel contrastare ogni organizzazione e attività terroristica;

se il Ministro della giustizia intenda intraprendere presso le autorità del Governo statunitense i passi ufficiali tesi ad ottenere l'estradizione del

terrorista Posada Carriles in Italia, affinché risponda dell'assassinio del cittadino italiano Fabio Di Celmo.

(4-01997)

(17 maggio 2007)

RISPOSTA. – Dall'inizio del proprio mandato il Governo in carica ha riservato un'attenzione particolare alla lotta al terrorismo e alla violenza, fenomeni da combattere e da estirpare in quanto minano alla radice ogni possibilità di crescita e sviluppo di sistemi democratici rispettosi della dignità della persona.

In qualunque scenario si utilizzino tali metodi, il nostro Paese risponde riaffermando l'adesione ai principi di fondo e alla difesa della dignità umana e dei diritti umani, civili e politici.

La difesa delle vittime della violenza, dei loro diritti e talvolta della loro memoria, come nel caso degli scomparsi italiani durante i periodi dei regimi militari e dittatoriali in America Latina, ha portato il Governo italiano, già dal primo mandato del Presidente Prodi, a costituirsi parte civile nei processi intrapresi contro gli autori di questi crimini.

All'interno di questa impostazione e con questo stesso spirito, il Governo si è mosso anche in relazione alla vicenda del nostro connazionale Fabio Di Celmo, morto tragicamente il 4 settembre 1997 a L'Avana, vittima di un attentato terroristico, triste evento che, peraltro, è stato anche oggetto di una recente produzione cinematografica italiana.

Già nel giugno 2006, a poche settimane dalla costituzione del Gabinetto Prodi, lo scrivente ha avviato, nella qualità di Sottosegretario per gli Affari Esteri, con delega per l'America Latina, con il Sottosegretario di Stato per la giustizia competente, un approfondimento della vicenda.

Da questa ricognizione emergeva come la procura di Genova avesse aperto, nel 1998, un fascicolo a carico di ignoti per l'attentato commesso a L'Avana nel settembre 1997, ma che successivamente i giudici inquirenti avevano emesso un decreto di archiviazione, essendo ignoti gli autori del reato.

In assenza di un'istanza proveniente dall'autorità giudiziaria, non sussistevano atti di competenza del Ministero della giustizia, né vi erano procedure amministrative pendenti.

Nello stesso periodo, su vari organi di stampa, iniziarono ad apparire articoli relativi al presunto coinvolgimento di Luis Posada Carriles quale mandante degli attentati terroristici a Cuba. Le stesse fonti riportavano la notizia di un suo successivo ingresso illegale dal Messico negli Stati Uniti e della sua detenzione ad El Paso, in attesa del giudizio in relazione al suo ingresso clandestino negli Stati Uniti.

Le autorità giudiziarie di El Paso hanno posto in libertà condizionata il signor Posada Carriles il 6 aprile 2007, sulla base della modesta imputazione allora elevata a suo carico, e lo hanno già assolto da ogni imputazione l'8 maggio 2007, ordinandone la rimessione in libertà.

Secondo recenti notizie di stampa, il tribunale federale di Newark, nel New Jersey, avrebbe avviato una nuova inchiesta sull'attacco terroristico all'Hotel Copacabana, ma non è ancora noto se tale nuovo filone abbia un impatto sulla posizione del signor Posada Carriles. In questo contesto, ancora fluido, un elemento di valutazione per le autorità statunitensi potrebbe essere senz'altro costituito anche dalle eventuali domande di estradizione da parte di Stati terzi.

Da quanto ci è stato segnalato dal Ministero della giustizia, la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un nuovo procedimento penale in Italia nei confronti di Luis Posada Carriles, indagato per il reato di strage.

Il Ministero della giustizia ha già effettuato, in data 15 novembre, i passaggi procedurali richiesti dall'art. 8 del codice penale per procedere in materia di delitti politici commessi all'estero. Tuttavia, ad oggi, non è stato ancora trasmesso dall'autorità giudiziaria al Ministero della giustizia alcun provvedimento restrittivo in ordine all'omicidio Di Celmo. Allo stato, mancano, pertanto, il presupposto ed il giudizio necessario per la formulazione di una richiesta di estradizione da parte dell'Italia.

Il prosieguo della vicenda dipende, quindi, in ultima istanza, dagli orientamenti che emergeranno in sede giudiziaria. Il Governo non mancherà, comunque, di esaminare con la massima cura il seguito da dare ad un'eventuale richiesta di estradizione da parte della magistratura.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DI SANTO

(18 luglio 2007)

LEONI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso che:

recentemente gli automobilisti che percorrono abitualmente la strada statale 629 Vergiate-Besozzo, in provincia di Varese, si sono visti recapitare multe, elevate anche da due mesi, recapitate dal Comune di Comabbio (Varese),

in uno stesso giorno i portalettere del suddetto Comune hanno consegnato fino a venti contravvenzioni per eccesso di velocità sulla medesima strada;

un'automobilista si è vista recapitare una multa di 155 euro (oltre la sottrazione di 2 punti dalla patente) per aver infranto il limite di velocità di 90 chilometri orari, poichè viaggiava ad andatura di poco superiore, precisamente a 103 chilometri orari, ed inoltre non le è stata consegnata nessuna fotografia emessa dall'*autovelox*;

anche gli altri Comuni limitrofi stanno imitando il Comune di Comabbio, sistemando numerosi *autovelox*, ben nascosti, nei tratti di loro competenza, al fine di rimpinguare le casse comunali a danno degli ignari automobilisti, per lo più pendolari, che percorrono, per lavoro, la suddetta strada; alcuni sono stati multati addirittura in uno stesso giorno, all'andata e al ritorno;

in prossimità degli *autovelox* non sono mai state avvistate pattuglie della Polizia municipale, a riprova del fatto che i vigili si sottraggono alla vista degli ignari automobilisti, per poi «flasharli» a tradimento;

sulla strada statale 629, lunga solo 17 chilometri, sono state segnalate una sfilza di postazioni fisse, compresi i rilevatori di passaggio al semaforo; l'*autovelox* installato dal Comune di Travedona-Monate, in quattro mesi (secondo dati del 2005), ha elevato ben 4.000 verbali per eccesso di velocità,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda assumere una qualche iniziativa, per quanto di sua competenza, al fine evitare che i Comuni installino tanti rilevatori *autovelox* in uno stesso tratto stradale, con intento unicamente vessatorio nei confronti degli automobilisti e con il fine di creare entrate facili per i Comuni stessi;

se non si ritenga preferibile diminuire il numero dei rilevatori nei singoli tratti viari, prevedendo, invece, un maggior numero di pattuglie stradali di controllo come deterrente contro l'alta velocità.

(4-01038)

(14 dicembre 2006)

RISPOSTA. – L'amministrazione comunale di Comabbio, interpellata dalla Prefettura di Varese, ha giustificato il ricorso all'uso degli *autovelox* per tutelare la incolumità dei propri cittadini; infatti, fino alla metà dell'anno 2006 era praticamente impossibile per i residenti attraversare con tranquillità gli incroci semaforici lungo la strada statale 629, per il mancato rispetto dei limiti di velocità da parte di molti automobilisti.

A seguito della installazione di appositi rilevatori, fatta eccezione per i primi mesi, si è registrato un continuo calo di contravvenzioni e, contemporaneamente, un aumento della sicurezza stradale.

Si precisa che gli apparecchi *autovelox* sono posti all'ingresso del territorio comunale in ambedue i sensi di marcia, dove il limite di velocità consentito è di 90 Km. orari.

Da accertamenti effettuati dal locale Comando sezione della Polizia stradale, non è emersa alcuna irregolarità nell'installazione, in postazioni fisse, delle apparecchiature in questione.

La strada statale 629, infatti, rientra tra quelle individuate con provvedimento del Prefetto di Varese n. 240/2002 – V del 29 maggio 2003, ove ai sensi della legge 168 del 1° agosto 2002, in materia di sicurezza nella circolazione stradale, possono essere utilizzati i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento delle violazioni di cui agli articoli 142 e 148 del decreto legislativo 285 del 30 aprile 1992 Nuovo Codice della strada –, senza l'obbligo della contestazione immediata.

In caso di utilizzo delle apparecchiature di cui sopra, le tarature e le omologazioni, divenute obbligatorie a seguito del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 1123 del 16 maggio 2005, necessitano di verifica iniziale e periodica ogni qual volta siano impiegate nelle modalità di funzionamento automatico, cioè senza la presenza su strada dell'operatore di Polizia.

A tale proposito, si rileva che l'impiego di tali tecnologie consente una migliore utilizzazione del personale di polizia in compiti operativi, con il conseguente innalzamento di livelli di sicurezza per tutti i cittadini.

Il Vice Ministro dell'interno

MINNITI

(6 luglio 2007)

MARTONE. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

la Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, «Giorno della Memoria», al fine di ricordare la *Shoah* (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati;

in occasione del «Giorno della Memoria» sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere;

il 27 gennaio 2007, mentre in tutta Europa si commemorava la liberazione di Auschwitz, ad Oristano era stata autorizzata una manifestazione di Forza Nuova, in piazza Roma, durante la quale un gruppo di facinorosi sventolava impunemente bandiere con la croce celtica e le effigi del partito di Forza Nuova;

in Italia l'esposizione di simboli riconducibili ad ideologie basate sul razzismo e di teorie che affermino la «superiorità della razza» sono puniti per legge;

tale iniziativa ha creato stupore e disappunto in numerosi cittadini di Oristano, che lo stesso giorno ricordavano quanti avevano subito la deportazione, la prigionia e la morte e quanti, a rischio della propria vita, hanno permesso la ricostruzione di un Paese democratico,

si chiede di sapere se quanto sopra descritto risulti vero e, in caso affermativo, se non si ritenga opportuno promuovere un'indagine ministeriale al fine di appurare quali siano state le motivazioni che hanno portato alla concessione dell'autorizzazione per tale manifestazione.

(4-01280)

(7 febbraio 2007)

RISPOSTA. – In ordine all'opportunità dello svolgimento di manifestazioni che, analogamente a quella segnalata nell'interrogazione, sono organizzate da elementi estremisti, si evidenzia che l'ordinamento non prevede un generale potere di divieto delle riunioni che prescindano dai caratteri e dalle specifiche modalità di tempo e di luogo di ciascuna iniziativa.

Come è noto, infatti, il diritto di riunione, purché esercitato in modo pacifico e senz'armi, riveste rango costituzionale ed il suo esercizio non è sottoposto ad autorizzazione di sorta.

L'articolo 17 della Costituzione prevede unicamente un onere di preavviso alle competenti autorità di pubblica sicurezza, peraltro solo nel caso in cui la riunione si svolga in luogo pubblico, e dispone altresì che la riunione può essere vietata soltanto in presenza di comprovati, e quindi non meramente probabili, motivi di sicurezza ed incolumità pubblica.

Nella stretta osservanza di detti principi, le autorità di pubblica sicurezza garantiscono concretamente l'esercizio della libera manifestazione del pensiero ad ogni gruppo, purché il tutto avvenga nel rispetto del dettato costituzionale e dell'ordinamento vigente, fatte salve le valutazioni che, su fatti penalmente illeciti, saranno svolte in un secondo momento dall'autorità giudiziaria.

In merito ai fatti segnalati nell'atto di sindacato ispettivo parlamentare, il Prefetto di Oristano ha riferito che, il 22 gennaio scorso, il coordinatore regionale sardo del movimento politico «Forza Nuova» ha preavvisato la Questura del capoluogo dell'intenzione di allestire, per il pomeriggio del successivo 27 gennaio, un «banchetto statico» e di effettuare contestualmente attività di volantaggio per richiamare l'attenzione della cittadinanza sui criteri utilizzati per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare.

Poiché nella fattispecie non erano rilevabili concreti elementi di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica, tenuto altresì conto che detta iniziativa non era in contrapposizione con la celebrazione della ricorrenza della «Giornata della memoria», il Questore del capoluogo non ha ravvisato motivi sufficienti per vietarla.

Alle ore 16,00 circa del giorno indicato, sette militanti di «Forza Nuova» hanno effettivamente allestito un banchetto ed esposto uno striscione recante la scritta «case popolari agli italiani – Nuclei d'azione casa Forza Nuova» ed hanno effettuato attività di volantaggio nei tempi e nei modi preannunciati.

La manifestazione ha avuto luogo pacificamente e senza che si determinassero turbative all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Al riguardo, anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano ha reso noto che presso quell'Ufficio non risulta pendente alcun procedimento penale per illeciti riconducibili ai fatti prospettati nell'interrogazione.

Il Vice Ministro dell'interno

MINNITI

(6 luglio 2007)
